



TRIBUNALE DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Riccardo Trombetta, ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento camerale iscritto al n. 4946 R.G.V.G. dell'anno 2014

TRA

D **A**, nato a _____, con l'avv. Francesco Caronia;

RICORRENTE

E

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro *pro tempore*, qui rappresentato dalla - e per legge domiciliato presso la - Avvocatura distrettuale dello Stato di Palermo, via Alcide De Gasperi n. 81;

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 24.12.2014 **D** **A** lamenta di essere stato detenuto ininterrottamente presso le case circondariali di Palermo "Ucciardone" ed Enna "L. Bodenza" dal 3.12.2012 al 20.7.2014, ma di aver subito un trattamento penitenziario contrario al senso di umanità imposto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e ciò sia per lo spazio di vivibilità, pure considerato il mobilio, al di sotto dei metri quadrati tre prescritti dall'ordinamento, sia per l'assenza del vano doccia nella cella, per la sporadica presenza di acqua calda e di riscaldamenti peraltro nel solo penitenziario ennese, per la presenza di una sola finestra e per aver vissuto in ristrettezza muraria per ben 20 ore al giorno. Chiede pertanto condannarsi l'amministrazione penitenziaria al risarcimento di euro 4.744,00 per il trattamento

inumano subito nel suddetto periodo.

Si costituisce l'amministrazione penitenziaria per il tramite della difesa erariale, contestando la veridicità delle allegazioni in fatto di parte ricorrente, sia in punto di metratura delle celle, per la quale evidenza, in ogni caso, che va calcolata al lordo del mobilio e tenendo conto dell'area bagno, sia quanto alle finestre, all'assenza di acqua calda e .

Ai sensi dell'art. 35 *ter*, comma 3, della legge n. 354/1975, inserito dall'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 92/2014, poi convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 117, coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere e che lamentano un pregiudizio causato da condizioni di detenzione non conformi ai dettami di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione possono proporre azione risarcitoria innanzi al Tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. Coloro che invece, alla data di entrata in vigore del suddetto decreto-legge introduttivo dell'azione, avevano già cessato di espiare la pena detentiva, potevano comunque proporre l'azione *de qua* entro il termine di decadenza di sei mesi decorrenti dalla stessa data (art. 2, comma 1, Decreto legge citato).

Sancisce l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali che *"Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti"*.

E' opportuno allora preliminarmente rassegnare i principi informativi del trattamento penitenziario impartiti dalla Corte di Strasburgo affinché il regime di carcerazione possa ritenersi conforme al senso di umanità.

A tal proposito la Corte EDU ha più volte ribadito che la legittima carcerazione non fa perdere al ristretto i diritti sanciti dalla Convenzione; al contrario, la persona detenuta può avere bisogno di una maggiore tutela proprio per la vulnerabilità della sua situazione e per il fatto di trovarsi totalmente sotto la responsabilità dello Stato. In questo contesto l'articolo 3 pone a carico delle autorità



un obbligo positivo che consiste nell'assicurare che ogni prigioniero sia detenuto in condizioni compatibili con il rispetto della dignità umana, che le modalità di esecuzione della misura non sottopongano l'interessato ad uno stato di sconforto né ad una prova d'intensità che ecceda l'inevitabile livello di sofferenza inerente alla detenzione e che, tenuto conto delle esigenze pratiche della reclusione, la salute e il benessere del detenuto siano assicurati adeguatamente (Kudła c. Polonia [GC], n. 30210/96; Norbert Sikorski c. Polonia n. 17599/05; Torreggiani e altri c. Italia, 8 gennaio 2013).

Più in particolare, facendo sovente riferimento ai livelli di trattamento in concreto auspicati dal Comitato europeo per la prevenzione della tortura e dei trattamenti inumani e degradanti ("CPT") nei suoi vari rapporti generali e, segnatamente, nella Raccomandazione Rec(99)22 sul sovraffollamento delle carceri e l'inflazione carceraria, la Corte ha affermato che quando il sovraffollamento carcerario raggiunge livelli elevati, la semplice mancanza di spazio nell'istituto penitenziario può assurgere da sola ad elemento centrale e decisivo nella valutazione della conformità di una data situazione all'articolo 3, specie allorché l'area vitale concessa a ciascun detenuto sia inferiore ai 3 metri quadrati (Sulejmanovic c. Italia, n. 22635/03, § 43, 16 luglio 2009; Kantyrev c. Russia, n. 37213/02, §§ 50-51, 21 giugno 2007; Andreï Frolov c. Russia, n. 205/02, §§ 47-49, 29 marzo 2007; Kadikis c. Lettonia, n. 62393/00, § 55, 4 maggio 2006; Karalevičius c. Lituania, n. 53254/99, 7 aprile 2005), e, dunque, significativamente al di sotto dello spazio ritenuto auspicabile dal CPT per le celle collettive, pari a 4 metri quadrati. Quando invece la concreta situazione di sovraffollamento non è così seria da integrare da sola un trattamento degradante, ossia sostanzialmente nei casi in cui ciascun detenuto può contare su uno spazio tra i tre ed i quattro metri quadrati, ugualmente può giungersi ad un giudizio di condizioni detentive inumane prendendo a riferimento altri profili della restrizione statutale, tra i quali la possibilità di utilizzare i servizi igienici in modo riservato, l'aerazione disponibile, l'accesso alla luce e all'aria naturali, la qualità del riscaldamento e il rispetto delle esigenze sanitarie di base (Moisseiev c. Russia, n. 62936/00, 9 ottobre 2008; si vedano anche Vlassov c. Russia, n. 78146/01,

§ 84, 12 giugno 2008; Babouchkine c. Russia, n. 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007; István Gábor Kovács c. Ungheria, n. 15707/10, § 26, 17 gennaio 2012; Belevitskiy c. Russia, n. 72967/01, §§ 73-79, 1° marzo 2007; Khudoyorov c. Russia, n. 6847/02, §§ 106-107; e Novoselov c. Russia, n. 66460/01, §§ 32 e 40-43, 2 giugno 2005).

E' importante comunque evidenziare che per giurisprudenza consolidata della Corte, per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 3 e potersi addivenire ad un giudizio di trattamento inumano e degradante, la concreta situazione del ristretto deve raggiungere una certa soglia di gravità, soglia questa naturalmente non identificabile a priori, ma dipendente dal complesso dagli elementi riscontrati, in particolare dalla durata del trattamento e dei suoi effetti fisici o psicologici nonché, talvolta, dal sesso, dall'età e dallo stato di salute di un ricorrente (si vedano, tra altre, Tellissi c. Italia, n. 15434/11, § 24; Price c. Regno-Unito, n. 33394/96, § 24; Mouisel c. Francia, n. 67263/01, § 37; e Gennadi Naoumenko c. Ucraina, n. 42023/98, § 108, 10 febbraio 2004).

Orbene, denuncia il D di essere stato detenuto ininterrottamente presso le case circondariali di Palermo "Ucciardone" ed Enna "L. Bodenza" dal 3.12.2012 al 20.7.2014, e ciò in condizioni privative della libertà personale non conformi alle suddette prescrizioni impartite dalla Corte EDU in sede applicativa dell'art. 3 della Convenzione, in specie per lo spazio di vivibilità, pure considerato il mobilio, al di sotto dei metri quadrati tre prescritti dall'ordinamento, per l'assenza del vano doccia nella cella, per la sporadica presenza di acqua calda e di riscaldamenti peraltro nel solo penitenziario ennese, per la presenza di una sola finestra e per aver vissuto in ristrettezza muraria per ben 20 ore al giorno.

In via preliminare, l'effettuato inquadramento della fattispecie nello schema dell'illecito aquiliano, non pare condivisibile. Come è noto, quando l'ordinamento impone a determinati soggetti, in ragione della attività (o funzione) esercitata e della specifica professionalità richiesta a tal fine, di tenere in determinate situazioni specifici comportamenti, ai sensi dell'art. 1173 c.c. sorge in favore dei soggetti che trovansi nelle situazioni predeterminate dalla legge e che entrano "in contatto" con l'attività di quel soggetto, uno specifico diritto di credito alla prestazione di *facere*



contemplata – ed agli annessi obblighi di protezione -, cui fa da contraltare una correlativa obbligazione. Dire che, in tali situazioni, la responsabilità da inadempimento della medesima deriva dal mero "contatto" serve solo ad evidenziare la peculiarità della fattispecie di illecito contrattuale, distinguendola dai casi nei quali la responsabilità civile deriva da violazione di norme di fonte propriamente negoziale, unilaterale o plurilaterale. Tale principio rappresenta ormai *ius receptum* giacchè in tal senso è orientata l'ultradecennale giurisprudenza della Corte di Cassazione, che ha ravvisato la sussistenza della responsabilità in esame in una varietà di casi accomunati dalla violazione di obblighi di comportamento, preesistenti alla condotta lesiva, posti dall'ordinamento a carico di determinati soggetti. Simili situazioni sono state per lo più ravvisate nell'ambito dell'esercizio di attività professionali cd. protette - cioè riservate dalla legge a determinati soggetti, previa verifica della loro specifica idoneità, e sottoposte a controllo nel loro svolgimento - quali quelle del medico ospedaliero, del mediatore e dell'avvocato (cfr. rispettivamente: S.U. n. 577/08; Sez. 3 n. 16382/09; S.U. n. 6216/05), ma anche del banchiere (nel caso, esaminato dalla nota S.U. n. 14712/07, della responsabilità della banca negoziatrice di assegno bancario nei confronti di tutti gli interessati alla corretta circolazione del titolo).

L'articolo 6 della legge n. 354 del 26 luglio 1975 («La legge sull'ordinamento penitenziario»), recita: *“I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.”*

Gli artt. 6 e 7 del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario, approvato con D.P.R. n. 230/2000, statuiscono invece che: *I locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati devono essere igienicamente adeguati. 2. Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto di luce e aria naturali. Non sono*

consentite schermature che impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un sufficiente passaggio diretto di aria e luce. 3. Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle camere, nonchè per il funzionamento degli apparecchi radio e televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti esterni, può escludere il funzionamento di quelli interni, quando la utilizzazione di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e internati. 4. Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione deve essere di intensità attenuata. 5. I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono messi a disposizione mezzi adeguati.

1. I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla camera. 2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per le esigenze igieniche dei detenuti e internati. 3. Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono essere, inoltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree dove si svolgono attività in comune.

L'ordinamento, cioè, impone al soggetto deputato ad ospitare i reclusi, l'amministrazione penitenziaria, di tenere specifiche condotte di *facere* nell'ipotesi in cui si entri "in contatto" con esso nella qualità di detenuto o internato, alla stessa stregua di chi, attinto da un evento parossistico morboso, entri in contatto forzoso con il soggetto deputato all'assistenza sanitaria d'urgenza, l'Azienda ospedaliera, in capo al quale sorge in quel frangente l'obbligazione legale di *facere* consistente nell'offrire la migliore cura ed assistenza prescritta dalla *lex artis* per il caso di specie.


Ricondotta allora l'allegazione dannosa del ricorrente nel paradigma della responsabilità contrattuale, occorre dunque avere riguardo al consequenziale regime dell'onere della prova.



Come è noto, infatti, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, potendosi invece limitare ad allegare (purchè specificamente, alla luce delle norme processuali sulla necessaria specificità del *petitum* e della *causa petendi*) le circostanze integranti l'inadempimento della controparte, spettando di contro al debitore convenuto la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. *ex plurimis* Cass. S.U. n. 13533/01, Cass. n. 826/15, Cass., n. 15659/11).

Applicando tale principio di diritto *in subiecta materia*, ne deriva che il ricorrente che agisce al fine di ottenere la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento dei danni subiti a causa delle condizioni di carcerazione, dovrà dare prova della propria detenzione ed allegare le ragioni in fatto integranti l'inadempimento dell'Amministrazione Penitenziaria alle prescrizioni che l'ordinamento impone affinché il regime di carcerazione possa ritenersi conforme al senso di umanità, mentre graverà su quest'ultima l'onere di dimostrare di aver correttamente adempiuto l'obbligazione posta a suo carico, sostanzialmente sconfessando le circostanze dedotte in *causa petendi*.

Aggiungasi, inoltre, che *"la ripartizione dell'onere della prova deve tenere conto (...) anche del principio - riconducibile all'art. 24 Cost. ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'agire in giudizio - della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova"* (così Cass., n. 6008 del 2012): non è nella specie revocabile in dubbio che la conoscenza dei dati rilevanti al fine, ossia la metratura delle celle, la presenza e le dimensioni delle finestre e degli infissi che vi insistono ai fini del vaglio sull'illuminazione naturale, sull'areazione e sull'adeguatezza della protezione dalle intemperie, così come l'erogazione dell'acqua corrente e calda e dell'illuminazione artificiale, al pari delle fonti di riscaldamento e della loro accensione, appartiene quasi esclusivamente all'amministrazione penitenziaria, la quale possiede



disponibilità diretta tanto dei locali, inevitabilmente inaccessibili al ricorrente che intendesse accertarsi in fatto *ex post* delle dotazioni strutturali, quanto dei dati rilevanti come strumento per accedere alle relative informazioni (ad esempio, i nomi degli operatori di polizia penitenziaria e/ degli amministrativi da escutere a testi per il periodo di riferimento).

Orbene, tanto accertato in punto di diritto applicabile alla fattispecie concreta qui all'esame, basti evidenziare che, premessa la pacificità del periodo di detenzione e delle strutture carcerarie ospitanti indicate nel ricorso (art. 115 c.p.c.), allega specificamente il D , anzitutto, che in tutti e due i penitenziari in cui è stato recluso nel periodo suddetto, lo spazio a propria disposizione all'interno della cella, considerato il numero di detenuti presenti e anche non tenendo conto del mobilio, era persino inferiore ai tre metri quadrati (cfr. ricorso, pag. 2).

Gli è, tuttavia, *in primis*, che per come condivisibilmente eccepito dalla difesa erariale, sebbene la giurisprudenza della Corte alsaziana non fornisca sul punto indicazioni univoche, non pare potersi escludere dal computo la superficie dei servizi igienici, pur essa a disposizione libera ed esclusiva del detenuto (vedansi in tal senso Tellissi c. Italia, n. 15434/11, §§ 38, 52 e 53; sent. 22 aprile 2014, G.C. c. Italia, n. 73869/10, §§ 81 e 82; sent. 12 dicembre 2013, Kanakis c. Grecia, n. 41146/11, § 91; sent. Norbert Sikorski c. Polonia, n. 17599/05, § 139). Parimenti, quanto al mobilio, all'orientamento secondo cui non dovrebbero operarsi detrazioni ai fini del calcolo dello spazio fruibile (Sulejmanovic c. Italia, n. 22635/03, §§ 43 e 45; G.C. c. Italia, n. 73869/10, §§ 81 e 82; sent. 5 marzo 2013, Tellissi c. Italia, n. 15434/11 §§ 38, 52 e 53; Cass., Sez. I, n. 42901 del 2013), pare meglio rispondente agli scopi del presente vaglio quello che provvede a scomputare quanto meno l'area occupata "*dall'arredo fisso dell'armadio allocato nel vano*" (così Cass. Pen., Sez. I, n. 5728 del 2013; in senso apparentemente più ampio si veda invece Corte EDU sent. Cojoaca c. Romania, n. 19548/04, § 33).

Addizionando dunque alla superficie della camera di detenzione propriamente detta quella del bagno e del vano cucina, ove presente, come debitamente documentato dall'amministrazione convenuta, in nessuno dei due penitenziari il



D ha fruito di spazi di contenimento inferiori ai metri quadrati tre, avendo avuto al contrario disponibilità di metri quadri sei in Palermo (tenuto conto della compresenza di altri quattro detenuti) e metri quadri fra 4,3 ed 11 in Enna (cfr. certificazioni redatte dalla Direzione delle Case circondariali in questione rispettivamente del 30.3.2015 e del 31.3.2015, in fascicolo del Ministero).

Va allora osservato che la fruizione di spazi considerati sufficienti dalle raccomandazioni provenienti da organi specializzati internazionali comporta che per addivenirsi ugualmente ad un giudizio di "inumanità" del trattamento penitenziario è necessario che gli altri aspetti della vita carceraria presi in considerazione dalla Corte EDU, per la macroscopicità della difformità rispetto al modello comportamentale, siano da soli in grado di integrare, se del caso cumulativamente considerati, un trattamento inumano. E' importante, in altri termini, sottolineare che trattasi qui di rifondere un pregiudizio di sofferenza e patimento da mortificazione della dignità umana, e non di accertare singole irregolarità rispetto al paradigma comportamentale di legge.

Deve allora ritenersi che il vaglio delle altre circostanze dedotte dal ricorrente a suffragio della propria domanda porti ad escludere la violazione dell'art. 3.

Le circostanze che l'acqua corrente in Palermo fosse stata fredda, oltre ad essere stata smentita dalla certificazione suddetta, è stata già dalla Corte ritenuta insuscettibile di integrare trattamento contrario all'articolo 3, in uno ad un'ampiezza delle finestre di cella pari almeno a m. 1,20 x 1,20 (qui raggiungeva i m. 2x1 in entrambi gli istituti), ed all'accesso all'aria aperta per almeno quattro ore al giorno (cfr. Tellissi c. Italia, citata, par. 54). Sebbene non risulti invece smentita l'assenza di riscaldamento nel penitenziario dell'Ucciardone, considerando la mite latitudine di Palermo, la presenza di acqua calda, la compresenza di più persone in ambienti dalle dimensioni contenute, pur senza trascurare il disagio che tale situazioni abbia certamente comportato nei mesi invernali, per quanto sopra detto la circostanza non è comunque in grado ad integrare da sola il trattamento inumano per cui è qui istanza risarcitoria.

In ordine alle spese di lite, l'estrema controvertibilità delle questioni trattate,

al pari dell'assoluta novità della materia, depongono all'evidenza per il rinvenimento delle ragioni richieste dall'art. 92 c.p.c. per adottare un pronunciamento di integrale compensazione delle medesime.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando:

1. Rigetta la domanda risarcitoria per trattamento penitenziario contrario al senso di umanità proposta da D. A. nei confronti del Ministero della Giustizia in relazione al periodo dal 3.12.2012 al 20.7.2014;
2. Compensa integralmente le spese di lite;

Palermo, 6.5.2015.

N. Giudice
Dott. Riccardo Trombetta



TRIBUNALE DI PALERMO
10 MAG. 2015
ASSISTENTE GIULIA
Sede di Palermo